



Comune di Balestrate
Città Metropolitana di Palermo

Allegato alla proposta n. 42 del 14.11.2007

**COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 31.08.2017
(IN GRASSETTO LE MODIFICHE APPORTATE)**

REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Titolo I

Del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto, finalità e principi

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal presente Regolamento, adottato nel rispetto della legge e dello Statuto Comunale.
2. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo di tutta l'attività dell'Ente.
3. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dal vigente Ordinamento Regionale EE.LL., così come integrato e modificato dalle LL.RR. 48/91, 7/92 e 26/93, dalle LL.RR. 25 e 30 del 2000, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
4. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi ai principi di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
5. Nell'applicazione del presente Regolamento dovranno essere rispettate tutte le citate norme di riferimento. Inoltre le norme contenute nel presente Regolamento saranno disapplicate, nelle more di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 2
Interpretazione regolamento

1. Se nel corso delle sedute consiliari si presentano casi che non sono espressamente disciplinati dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento ovvero dubbi interpretativi sul presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, sulla base dei principi generali desumibili dalla predetta normativa.
2. Egli, se non ritiene di poter assumere una decisione immediata, può sospendere brevemente la seduta per riunire i Capi gruppo consiliari presenti in aula, al fine di esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
3. Quando la soluzione non risulti possibile in quanto necessiti di ulteriori approfondimenti, il Presidente può decidere di rinviare l'esame della questione sollevata ad altra seduta, in modo da confrontarsi con il Segretario Comunale per un parere tecnico- giuridico in merito.
4. Qualora la decisione finale presa dal Presidente venga contestata da almeno tre Consiglieri, il Consiglio decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 3
Luogo delle riunioni

1. Le riunioni del Consiglio Comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale, oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti la Giunta.
2. Nella stessa sala un apposito spazio è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi di informazione espressamente autorizzati dal Presidente.
3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario e ai dipendenti in servizio, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.
4. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che la riunione del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.
5. La sede ove si tiene la riunione del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede ordinaria, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.
6. Il giorno in cui si tiene la riunione, all'esterno della sede, viene esposta la Bandiera Italiana, quella Europea e quella della Regione Siciliana.

Art. 4
Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni del Consiglio Comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi

da qualsiasi commento, segno di approvazione o disapprovazione.

2. Se le persone del pubblico turbano l'ordine, il presidente, dopo opportuni richiami, chiede alle forze dell'ordine di allontanare dall'aula gli autori della turbativa.
3. La seduta del Consiglio Comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati dati sensibili ed argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità morali di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
4. La elezione dei revisori dei conti e dei componenti di ogni altro collegio si effettua in seduta pubblica.
5. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della riunione.
6. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
7. Durante le sedute segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, al Sindaco o Assessore in sua rappresentanza e al Segretario Comunale, il responsabile dell'ufficio di segreteria, tutti vincolati al segreto d'ufficio.
8. In ogni caso dovranno essere adottati, anche nella redazione dei verbali, tutti gli accorgimenti necessari per poter rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, sul trattamento di dati sensibili.

Art. 5 **Adunanze aperte**

1. In casi eccezionali, ovvero in presenza di rilevanti motivi di interesse della comunità, su richiesta del Sindaco o su propria determinazione, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, il Presidente può convocare il Consiglio Comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.
2. Tali riunioni hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le "adunanze aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunte decisioni che comportino, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune. Dell'adunanza deve essere redatto un sommario processo verbale.

Capo II **I CONSIGLIERI COMUNALI**

Art. 6 **Mandato elettivo**

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito

al Comune, la loro posizione giuridica, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza e di rimozione, lo *status* e le indennità sono regolati dalla legge, con le specificazioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Gli adempimenti relativi alle surrogazioni devono avvenire entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, salvo diversa specificazione di legge.
4. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni o organismi di cui fanno parte e, come previsto dalla legge 15 novembre 1982, n. 128, hanno l'obbligo del deposito delle dichiarazioni per la pubblicità della situazione patrimoniale e per le spese elettorali.
5. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
6. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
7. Nei casi in cui la legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o Commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi.

Art. 7

Obbligo di astensione dei consiglieri

1. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del Consigliere o di parenti o di affini fino al quarto grado.
3. Nelle predette ipotesi i Consiglieri hanno l'obbligo di allontanarsi dall'aula.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad allontanarsi ne informano il Segretario Comunale, il quale da atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
5. Qualora gli interessati non dovessero allontanarsi dall'aula, gli stessi non vengono computati nel numero dei presenti necessario per la validità della seduta e nemmeno ai fini del computo della maggioranza assoluta, ma il Presidente ha l'obbligo di farlo rilevare a verbale e di assumere ogni provvedimento consequenziale.

Art. 8

Dimissioni e decadenza

1. Le dimissioni, la decadenza per la mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e la conseguente surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Le dimissioni dei Consiglieri comunali sono indirizzate al Presidente e presentate per iscritto alla segreteria del Comune o formalizzate in seduta consiliare, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
3. Il Consigliere che non intervenga senza giustificato motivo a tre riunioni nell'anno solare op-

pure a tre sedute consecutive viene dichiarato decaduto previa contestazione scritta da parte del Presidente su propria iniziativa o su istanza di un componente il collegio o di un elettore.

4. Le assenze dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute del consiglio comunale non devono essere giustificate necessariamente di volta in volta, potendo le giustificazioni essere fornite successivamente, anche dopo la notificazione all'interessato della proposta di decadenza, ferma restando l'ampia facoltà di apprezzamento del consiglio comunale in ordine alla fondatezza e serietà ed alla rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze.
5. Le assenze dalle sedute del consiglio comunale possono dar luogo a decadenza quando mostrano con ragionevole deduzione un atteggiamento di disinteresse per motivi futili o inadeguati rispetto agli impegni con l'incarico pubblico elettivo; poichè l'elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.), le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possono comportare la decadenza devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione, ovvero nella loro estrema genericità, tale da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi stessi, oltre che sfornite di qualsiasi principio di prova.
6. Le circostanze da cui consegue la decadenza di un Consigliere comunale per assenze ingiustificate per tre sedute consecutive vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che la decadenza comporta all'esercizio di un *munus publicum*, in particolare, la mancanza o l'inconferenza delle giustificazioni addotte dal Consigliere medesimo, in relazione alle assenze, devono essere obiettivamente gravi per assenza o estrema genericità e tali da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza dei motivi.
7. La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica della contestazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. Il Consigliere interessato dalla proposta di decadenza può esporre per iscritto o oralmente anche nel corso della relativa seduta le sue giustificazioni.
8. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica nell'esercizio di una ampia facoltà di apprezzamento in ordine alla fondatezza, serietà e rilevanza delle circostanze addotte a giustificazione delle assenze, quali malattie proprie, del coniuge o convivente, dei parenti o affini entro il secondo grado, assenze dal territorio del comune per importanti motivi.
9. Il Consigliere al momento in cui viene a conoscenza che per i motivi suddetti non potrà partecipare alle riunioni del Consiglio ne darà comunicazione preventiva al Presidente del Consiglio Comunale, salva la possibilità di giustificarsi in un momento successivo ai sensi dei commi precedenti.
10. Il Consigliere Comunale ha il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e alle sedute delle commissioni consiliari di cui fa parte per l'intera durata dei lavori. Qualora, per improrogabili motivi, un Consigliere dovesse abbandonare la seduta del Consiglio Comunale o della Commissione di cui fa parte, prima che i relativi lavori siano chiusi, ha il dovere di fare inserire in verbale i motivi di tale abbandono.

Art. 9

Diritti dei consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo attraverso gli strumenti previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza o sottoposto al Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle proposte iscritte all'ordine del giorno del Consiglio.

3. Le proposte di deliberazione e gli emendamenti sono presentati per iscritto, con l'indicazione dell'oggetto, dei presupposti giuridici e di fatto e dei mezzi finanziari, affinché gli uffici le istruiscano e i responsabili delle Direzioni interessate esprimano il proprio parere ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000, che non è dovuto per i meri atti di indirizzo, per le mozioni, interrogazioni, gli ordini del giorno e gli altri atti non aventi valenza deliberativa.
4. Le proposte di deliberazione per le quali il presente Regolamento prevede il parere obbligatorio di commissioni, ove costituite, sono assegnate dal Presidente ad una commissione consiliare permanente in ragione della prevalente competenza.
5. Le proposte presentate anche da un solo Consigliere saranno inserite nella prima riunione utile.
6. Qualora un quinto dei Consiglieri lo richieda, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In tali casi la riunione si deve tenere entro venti giorni dalla richiesta, decorrenti dalla data di apposizione sulla stessa del protocollo comunale. Ai fini del calcolo dei venti giorni, non si computa il *dies a quo*, mentre si computa il *dies ad quem*.
7. Qualora la proposta non rispetti quanto prescritto dai commi precedenti, oppure la delibera che si propone non sia di competenza del Consiglio, il Presidente non è obbligato all'iscrizione all'ordine del giorno né a convocare il Consiglio, ma dovrà darne tempestiva comunicazione al richiedente, che ha facoltà di trasformare la proposta in un ordine del giorno o risoluzione, o altro atto analogo, ricorrendone i presupposti.
8. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio Comunale dovrà effettuare soltanto un esame o un dibattito generale, senza adottare deliberazioni ma eventualmente solo mozioni o risoluzioni, i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
9. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, mozioni, interpellanze, ordini del giorno o altri atti diversamente denominati su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.

Art. 10

Interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni

1. Ciascun Consigliere comunale ha diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni .
2. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato ovvero dello stato di attuazione di atti fondamentali del Consiglio e per conoscere valutazioni, orientamenti e intendimenti dell'amministrazione in ordine a determinati oggetti, ovvero ad aspetti della vita politico-amministrativa. L'interrogante ha facoltà di chiedere risposta scritta e/o orale da trattare in Consiglio Comunale. Il Sindaco deve rispondere entro trenta giorni dalla presentazione presso il protocollo del Comune.
3. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco o al singolo Assessore per avere notizie sui motivi e sugli intendimenti delle loro azioni. Per la risposta si osservano i termini di cui al comma precedente.
4. Il Consigliere interrogante o interpellante può replicare, per non più di cinque minuti, se si ritiene soddisfatto o meno. Non è consentito aprire un dibattito sulle interrogazioni e le interpellanze.
5. L'ordine del giorno è presentato al voto del Consiglio, anche durante la trattazione delle proposte di deliberazione, ed è volto a indirizzare l'azione del Sindaco, della Giunta o del Consiglio stesso.

6. Le mozioni tendono a provocare un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare, o a dare direttive su determinate questioni, oppure a provocare un giudizio sulla condotta e sull'azione del Sindaco, della Giunta, del Presidente, del Vicepresidente e dei singoli Consiglieri.
7. Su ordini del giorno e mozioni il Consigliere Comunale proponente può chiedere che il Consiglio si esprima con un voto.

Art. 11 **Question time**

1. Per ciascuna seduta di consiglio comunale ciascun Capo gruppo può presentare due domande di attualità, formulate in modo chiaro e conciso su argomenti di rilevanza generale, connotati da urgenza o particolare attualità politica.
2. L'interrogante formula la sua domanda senza alcun commento, nel tempo massimo di tre minuti; il Sindaco o l'Assessore delegato alla materia risponde nel termine massimo di cinque minuti. Il Consigliere dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione nel termine massimo di due minuti.
3. Se il Sindaco o l'Assessore delegato alla materia è assente o dichiara di non poter rispondere immediatamente, il presentatore può trasformare la domanda in un'interrogazione o interpellanza, di cui è data risposta con le modalità stabilite dal precedente articolo.

Art. 12 **Diritto di accesso**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere gratuitamente dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. Inoltre hanno diritto di prendere visione e ottenere dagli uffici copia dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati, con le modalità previste dai commi seguenti.
3. Con richiesta scritta nella quale indicano di esercitare il diritto di accesso per finalità connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati o dai dirigenti nonché ogni altro atto necessario allo svolgimento del mandato elettorale.
4. La documentazione richiesta deve essere rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.
5. Il diritto di visione, invece, può essere esercitato senza particolari formalità, salvo oggettiva impossibilità.
6. Il diritto di accesso deve essere esercitato con senso di responsabilità, senza aggravio per gli uffici, indicando, ove possibile, con sufficiente grado di precisione i documenti da richiedere.
7. I Consiglieri sono tenuti al segreto di ufficio, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

Art. 13 **Elezione domicilio**

1. Tutti i Consiglieri comunali sono tenuti, ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio del Comune di Balestrate.
2. Al domicilio eletto saranno notificati e depositati, ad ogni effetto di legge, tutti gli atti relativi alla carica.

Capo III
GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 14
I gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi composti da almeno due componenti di norma eletti nella stessa lista, salva diversa scelta da comunicare al Presidente del Consiglio.
2. Il Consigliere singolo, nel termine di trenta giorni dalla fuoriuscita dal gruppo di appartenenza, deve dichiarare di quale gruppo intende far parte.
3. Nell'ipotesi in cui il Consigliere non dichiara nei termini di cui al comma precedente di far parte di un gruppo consiliare, viene assegnato d'ufficio al gruppo misto.
- 3bis. In tale gruppo, fino a quando questo è composto da un solo consigliere comunale ad esso sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.**
4. I gruppi possono apparentarsi o unificarsi o scindersi, dandone comunicazione al Presidente.
5. Ogni gruppo nomina un Capo gruppo nella seduta di insediamento.
6. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della costituzione o della designazione, il Capo gruppo è individuato nel Consigliere che abbia riportato alle elezioni il maggior numero di preferenze individuali per ogni lista.
7. I gruppi consiliari utilizzano per l'espletamento delle loro funzioni le risorse all'uopo destinate dal Presidente e le strutture, singole o comuni, nel rispetto della programmazione e delle direttive emanate dal Presidente e delle norme contabili ed organizzative vigenti.

Art. 15
Denominazione dei gruppi

1. Ciascun gruppo consiliare adotta una propria denominazione che viene comunicata al Consiglio.
2. I gruppi consiliari possono cambiare la loro denominazione, dandone comunicazione scritta al presidente del consiglio, sottoscritta da tutti i componenti il gruppo stesso.
3. Il gruppo misto assume la denominazione di "Gruppo misto".
4. Il Presidente del Consiglio può disconoscere la denominazione di un gruppo se contraria alla legge ovvero se, in sede di scissione di un gruppo consiliare da uno già costituito, la denominazione del gruppo che si separa ricalca, anche in parte, il nome originario. In questi casi il presidente invita il gruppo interessato a proporre una nuova denominazione.

Art. 16
La Conferenza dei capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo è presieduta dal Presidente del Consiglio.
2. La Conferenza dei Capi gruppo:
 - a) coadiuva il Presidente nella programmazione dei lavori del consiglio comunale;
 - b) coadiuva il Presidente nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio Comunale;
 - c) concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.

3. Ad essa compete, altresì, esprimere parere su questioni riguardanti l'interpretazione del Regolamento interno del Consiglio ai sensi dell'art. 2, nonché su ogni questione che il Presidente intenda sottoporre.
4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Delle riunioni della Conferenza dei Capi gruppo viene redatto sintetico verbale a cura di un dipendente appositamente assegnato.

Art. 17

Il Consigliere anziano

1. E' Consigliere anziano colui che nelle elezioni ha ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
2. Svolge le funzioni specificatamente assegnategli dalla legge.
3. In caso di assenza o impedimento del Consigliere anziano, è considerato tale il Consigliere presente che sia in possesso dei requisiti indicati nel comma precedente.
4. Qualora non siano presenti in aula il Presidente o il Vice presidente, il Consigliere anziano presente in aula procede all'appello di Consiglieri e agli adempimenti consequenziali.
5. Il Consigliere anziano sottoscrive, insieme al Presidente e al Segretario, i verbali delle deliberazioni.

Art. 18

Le Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale può istituire nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, commissioni consiliari permanenti, che in ogni caso non possono essere superiori a tre.
2. Sono costituite con criterio proporzionale e sono formate da cinque Consiglieri, di cui tre di maggioranza e due di minoranza, eletti dal consiglio comunale con voto limitato a uno.
3. Ogni Commissione decade con la decadenza del Consiglio, per qualsiasi causa, e il nuovo Consiglio - qualora intenda mantenerla - dovrà istituirla ex novo, con le maggioranze previste nel presente articolo.
4. Le Commissioni hanno funzione di studio e consultiva ed esprimono pareri obbligatori ma non vincolanti per le materie di loro competenza.
5. I pareri devono essere resi entro i giorni dalla trasmissione della proposta di deliberazione.
6. Il Presidente e il Vice presidente della Commissione viene eletto nella prima seduta dai componenti stessi nel suo seno, a maggioranza assoluta dei presenti. La prima convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio Comunale.
7. Oltre alle Commissioni permanenti possono essere costituite commissioni speciali per l'esame di particolari questioni, stabilendone preventivamente la durata.
8. Alle Commissioni si applicano le norme del presente Regolamento, ove compatibili.
9. Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche, ad eccezione di quella di indagine.
10. Con il presente Regolamento viene formalmente istituita la Commissione permanente regolamenti.
11. E' fatta salva l'autonoma disciplina della Commissione di indagine, come disciplinata dall'art. 25 dello Statuto Comunale.

Art. 19
Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e ai suoi organi e ai Consiglieri.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente del Consiglio si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
3. In caso di assenza o impedimento o revoca il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.
4. Il Presidente, o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dalle altre norme vigenti in questo Comune e dal presente Regolamento.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.

Art. 20
Attribuzioni e poteri del Presidente

1. Il Presidente svolge le funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dalle vigenti norme regolamentari, compreso la convocazione e la presidenza del Consiglio Comunale e della Conferenza dei Capi gruppo e l'attivazione delle Commissioni consiliari. Inoltre, cura la programmazione delle risorse, le direttive per la gestione ed il controllo relativamente all'attività della struttura operativa che si occupa della funzionalità e dell'organizzazione del Consiglio dei suoi organi.
2. Per l'espletamento del proprio ufficio potrà avvalersi di personale dipendente appositamente destinato con specifica disposizione del responsabile della Direzione Amministrativa.
3. Presiede il Consiglio, modera e dirige la discussione e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce i tempi della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato, con l'assistenza degli scrutatori, ove occorrono.
4. Il Presidente esercita i suoi poteri per garantire l'osservanza delle norme, la regolarità della discussione e delle deliberazioni ed assicurare il rispetto dei diritti delle minoranze e il mantenimento dell'ordine e l'osservanza della legge, dello Statuto e del Regolamento. Ha facoltà di sospendere o sciogliere, nei casi previsti dalle vigenti norme, la riunione.
5. Può sollecitare gli adempimenti che dovranno essere sottoposti al Consiglio Comunale o chiedere l'intervento del Sindaco o dell'Assessore al ramo su questioni di interesse generale.
6. Può richiamare il Sindaco al rispetto degli adempimenti e dei tempi previsti dalle norme di legge o di Regolamento e chiedere chiarimenti direttamente ai responsabili dei servizi sugli argomenti posti o da porre all'ordine del giorno del Consiglio.
7. I principali compiti del Presidente previsti dallo Statuto, sono i seguenti:
 - a) convoca e presiede il consiglio, ne dirige i lavori, lo rappresenta all'esterno;
 - b) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio iscrivendo le proposte del Sindaco, dei Dirigenti, nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dallo Statuto, con le modalità di cui al successivo art. 24;
 - c) assicura un'adequata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;

- d) riceve le determinazioni delle commissioni consiliari e le porta a conoscenza del Consiglio;
- e) ha facoltà, previo parere del Consiglio Comunale, di sospendere o rinviare le sedute del consiglio;
- f) promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali;
- g) adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dalla normativa vigente.

Art. 21

Il Vice Presidente

1. Il Consiglio Comunale elegge un Vice Presidente secondo le modalità previste dalla legge.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice presidente, ed in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere anziano.

Art. 22

Revoca del Presidente e del Vice Presidente

1. Il Presidente del Consiglio e il Vice Presidente possono essere revocati con deliberazione motivata approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale, su proposta dei 2/5 dei Consiglieri assegnati, per gravi violazioni relative al *munus* istituzionale di cui è investito, ovvero per il cattivo esercizio della funzione in quanto ne sia viziata la neutralità e/o l'efficienza. La proposta è posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione.

CAPO IV

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 23

Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce con le modalità previste dal presente Regolamento.
2. La convocazione è disposta dal Presidente in carica di propria iniziativa, ad eccezione della prima convocazione del Consiglio Comunale neo eletto, che è disciplinata compiutamente dall'art. 19 della Legge Regionale n. 7/1992 e s.m. e i, alla quale si rinvia.
3. Nei casi di assenza o impedimento o di missioni del Presidente e nei casi di comprovata e reiterata inerzia dello stesso, la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base al presente Regolamento. Negli stessi modi si provvede quando la convocazione è obbligatoria per legge o per Statuto e il Presidente non provveda.
4. La convocazione è disposta anche su richiesta del Sindaco o a seguito di domanda motivata di 1/5 dei Consiglieri in carica: in tali casi la riunione deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta, decorrenti dalla data di apposizione sulla stessa del protocollo comunale. Ai fini del calcolo dei venti giorni, non si computa il *dies a quo*, mentre si computa il *dies ad quem*.
5. Trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra, il Consiglio Comunale sarà convocato dal Vice Presidente a cui il Segretario Comunale darà tempestiva comunicazione.
6. La ripetuta ed ingiustificata omissione della convocazione del Consiglio o la ripetuta violazione degli obblighi previsti dallo Statuto e dal Regolamento può comportare per entrambi la revoca dell'incarico con apposita deliberazione del consiglio comunale assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e con le modalità di cui all'art. 22.

7. Le sedute si distinguono in non urgenti e urgenti.
8. L'avviso di convocazione, contenente l'elenco degli affari da trattare, deve essere notificato, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, ai Consiglieri nel domicilio eletto.
9. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avviso da consegnarsi nei modi e nei termini stabiliti dal comma precedente, salvo nei casi di urgenza, per i quali si procede ai sensi del seguente comma.
10. Nei casi di urgenza, stabilita dal Presidente con propria determinazione, la consegna dell'avviso con gli elenchi previsti dai commi precedenti deve avere luogo almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza. Non occorre che il consiglio si pronunci sulla sussistenza dell'urgenza: potrà, però, a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, decidere di rinviare il consiglio comunale o uno o più argomenti inseriti all'ordine del giorno.
11. L'avviso di convocazione deve inoltre contenere l'indicazione dell'ora, del giorno e della sede in cui si terrà la seduta di prima convocazione, con invito ai Consiglieri a parteciparvi. Deve precisare se la riunione ha carattere urgente o non urgente e se la stessa si tiene su iniziativa del Presidente, o su richiesta del Sindaco o su domanda motivata di 1/5 dei Consiglieri. Inoltre, dovrà contenere l'indicazione della data e l'ora della seconda convocazione, evidenziando che non sarà diramato altro avviso.
12. Nel caso in cui siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della riunione, nell'avviso vengono indicati l'orario di inizio, interruzione ripresa delle sedute. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data l'ora di inizio di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima riunione, per cui non saranno diramati altri avvisi.
13. Nel momento in cui saranno attivate le procedure di certificazione della posta elettronica, le convocazioni di cui al presente articolo - su determinazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Capi gruppo - potranno essere effettuate tramite *e mail*. In tal caso, ogni Consigliere dovrà comunicare l'indirizzo di posta elettronica presso cui ricevere l'invito, se posseduto: in caso contrario, nei suoi confronti si procederà tramite notifica.
14. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere comunale di riferimento partecipa alla riunione del Consiglio.

Art. 24 **Ordine del giorno**

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.
2. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali, nonché agli altri soggetti previsti dalla normativa vigente. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai Consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.
4. E' data priorità agli argomenti proposti dal Sindaco compatibilmente con gli adempimenti previsti dalla legge e dallo Statuto: per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste.
5. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato al

Consigliere con le modalità di cui all'articolo precedente, a mezzo di un messo comunale che rimette alla segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti della riunione consiliare, le notifiche di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e anche dell'ora in cui la stessa è stata effettuata, se la notifica viene effettuata l'ultimo giorno utile.

6. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.
7. Fino a quando non sia stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Farà fede il timbro postale. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla normativa vigente.

Art. 25 ***Pubblicazione***

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni è pubblicato all'albo pretorio del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario Comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione dell'ordine del giorno delle riunioni - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura del Presidente:
 - al Sindaco e agli Assessori;
 - alla Prefettura;
 - alle Forze dell'ordine;
 - agli uffici interessati, al Segretario Comunale e al Presidente del Collegio dei revisori dei Conti.
3. L'avviso sarà pubblicato sul sito *internet* del Comune e sarà affisso nei luoghi più frequentati

Art. 26 ***Deposito degli atti***

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno tre giorni prima della seduta. Nel termine sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Gli atti relativi alle riunioni convocate d'urgenza o ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima della seduta.
2. La consultazione può essere fatta durante l'orario di ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni di urgenza, il Presidente può chiedere che il Responsabile della Direzione amministrativa organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completo dei pareri di cui all'art. 12 della Legge Regionale n. 30/2000, cor-

redata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.

4. All'inizio della seduta, le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala della riunione e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun Consigliere avanza formale contestazione.

Art. 27

L'informazione dei consiglieri

1. Il Presidente del Consiglio cura che le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del programma delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, siano trasmesse ai Capi gruppo consiliari assieme all'ordine del giorno, nei termini previsti dalla normativa vigente o dal Regolamento comunale di contabilità.
2. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.
3. Qualora le competenti Commissioni non esitino nei tempi previsti gli atti di loro competenza, il Presidente del Consiglio, prima della scadenza dei termini fissati per legge o per Regolamento, convoca la Conferenza dei Capi gruppo per informarla della loro iscrizione all'ordine del giorno nel primo consiglio utile.

CAPO V

LE RIUNIONI DEL CONSIGLIO

Art. 28

Validità delle riunioni

1. Il Consiglio Comunale delibera, nella seduta di prima convocazione, con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica, salvo diverse disposizioni di legge.
2. La mancanza del numero legale, all'inizio o durante la seduta di prima convocazione, comporta la sospensione della seduta per un'ora. Qualora nella seduta di ripresa non si raggiunga o venga di nuovo meno il numero legale, la stessa è rinviata - in seconda convocazione - al giorno successivo a quello in cui è venuto meno il numero legale e alla stessa ora prevista nell'avviso per l'inizio della seduta di prima convocazione, con i punti residui del medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
3. Nella seduta di seconda convocazione non è possibile trattare nuovi argomenti, oltre a quelli previsti nell'ordine del giorno relativo alla prima convocazione.
4. Per la validità della seduta di seconda convocazione è sufficiente l'intervento di un terzo dei Consiglieri assegnati, salva diversa previsione normativa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo della presenza di un terzo, si computano per unità.
5. Per l'approvazione dei regolamenti, in ogni caso, le sedute di seconda convocazione sono valide con la presenza di almeno sei Consiglieri, salvi i casi in cui siano previste dalla legge maggioranze diverse.
6. Le sedute non possono avere inizio prima dell'ora stabilita nell'avviso di convocazione, o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti. La presenza viene accertata mediante appello nominale fatto dal Presidente, i cui risultati sono annotati a verbale.
7. Dopo l'appello positivo si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la validità della seduta e il numero legale si verifica al momento di ogni votazione e previo

invito ai Consiglieri momentaneamente assenti a rientrare in aula. Il numero legale si verifica in qualunque momento della seduta, qualora ne faccia richiesta anche un solo Consigliere. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente dall'aula, sono tenuti a darne avviso al Segretario Comunale, il quale ne darà atto a verbale.

Art. 29

Partecipazione del Sindaco e degli Assessori

1. Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei Consiglieri.
2. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle riunioni del Consiglio Comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.
3. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio Comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione, i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante le dichiarazioni di voto.
4. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

Art. 30

La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti di natura tecnico-giuridica, al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione.
2. Il Segretario, in caso di assenza o impedimento temporaneo, può essere sostituito dal vice Segretario se previsto, ovvero dal segretario nominato quale sostituto dall'Agenzia Regionale per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.
3. Possono presenziare alle riunioni, su richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio, anche i funzionari comunali o consulenti esterni per effettuare relazioni o per fornire le necessarie informazioni sugli argomenti in discussione.

Art. 31

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare considerazioni, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.
3. Se un Consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secon-

do richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve toglierli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il Consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i Capi gruppo presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio sull'esito della consultazione e propone i rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previsti dal comma seguente, necessari nei confronti degli interessati.
5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del Consigliere per l'intera durata della riunione.
6. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

Art. 32 ***Ordine della discussione***

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. I Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori partecipano alle riunioni seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, rivolti al Presidente ed al Consiglio, salvo che il Presidente dia loro facoltà, per particolari motivi, di parlare seduti.
2. Chi intende parlare deve farne richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega. Devono essere evitate discussioni e dialoghi fra i vari partecipanti. In questi casi il Presidente deve intervenire togliendo la parola a chi ha dato origine al dialogo e mantenendola a chi è stato autorizzato ad intervenire.
3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o l'argomento in discussione e deve essere mantenuto nei tempi prefissati. In caso di divagazione o di superamento dei tempi prefissati, il Presidente deve richiamare all'ordine chi sta parlando e toglierli la parola in caso di inosservanza delle indicazioni impartitegli.
4. La discussione su, ogni argomento segue di massima il seguente ordine:
 - a) discussione generale;
 - b) discussione particolareggiata sull'affare nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuali presentazioni di emendamenti e relative votazioni;
 - c) votazione complessiva.
5. E' possibile che il Consiglio tratti discussioni generali su argomenti di propria competenza, senza che questa necessariamente si traduca in una proposta di deliberazione, mozione o ordine del giorno.
6. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvi i casi consentiti dal presente Regolamento.
7. Il Presidente e il Sindaco possono fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.

Art. 33

Divieto di uso di telefoni cellulari

1. Durante lo svolgimento delle sedute, nella sala dell'adunanza, è vietato far squillare i telefoni cellulari. Chi ha necessità del telefono, si allontana dall'aula.
2. In caso di violazione del divieto di cui al primo comma, il Presidente, dopo un primo richiamo, può allontanare il trasgressore dall'aula.

Art. 34

Svolgimento della discussione

1. Terminata la lettura della proposta e/o l'eventuale illustrazione dell'argomento da parte del relatore o del Sindaco o suo delegato, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capo gruppo - o il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo - può parlare per due volte, la prima, di norma, per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o del relatore o di altro soggetto avente titolo.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire, per fatti nuovi o in dissenso con il proprio gruppo, nella stessa discussione una sola volta, per non più di cinque minuti ciascuno. Il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire come previsto dal precedente articolo 27 e di norma per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta nei termini di cui ai precedenti commi, avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione.
5. Il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste di intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto. Ciò può avvenire solo quando sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, in modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare.
6. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, solo per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo gruppo hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
7. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti ed ai piani regolatori e loro varianti generali e tutti gli atti di pianificazione generale. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capi gruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.

Art. 35

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Con la questione pregiudiziale viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della

proposta, proponendo il ritiro dell'argomento.

2. Con la questione sospensiva viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra riunione, precisandone i motivi . Può essere posta anche prima della votazione della proposta, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Se le questioni pregiudiziali e sospensive sono poste prima dell'inizio della discussione di merito, vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.
4. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente - o uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - un Consigliere per ciascun gruppo e, per ultimo, il rappresentante dell'esecutivo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 36

Mozione d'ordine e fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine e, anche ai rappresentanti dell'esecutivo, per fatto personale. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente.
2. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide se il fatto sussista o meno. Se il richiedente insiste, anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese e a maggioranza dei presenti.
3. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un Consigliere o un rappresentante dell'esecutivo sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare una Commissione, presieduta dallo stesso Presidente e composta dai Capi gruppo consiliari, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnato. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazione.

Art. 37

Termine della riunione

1. I giorni, le ore e i tempi delle riunioni sono stabiliti di volta in volta dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capi gruppo e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso della riunione, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'Ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Capi gruppo presenti, stabilisce l'ora e il giorno in cui continuare l'esame dell'ordine del giorno, avvertendo verbalmente i Consiglieri presenti e facendo carico ai Capi gruppo di avvertire i colleghi assenti. Se la ripresa della seduta è fissata almeno dopo 36 ore, il Presidente dispone che siano avvisati quelli assenti almeno 24 ore prima della nuova ora, con le modalità di cui all'art. 23.

5. La seduta di cui al comma precedente viene denominata “di prosecuzione”, per distinguerla da quella di “seconda convocazione” di cui all’art. 28 comma 2. Nelle sedute di prosecuzione si osservano le regole relative al *quorum* strutturale ordinario, trattandosi ad ogni effetto di seduta di “prima convocazione”.

CAPO VI

VOTAZIONI E DELIBERAZIONI

Art. 38

Le votazioni

1. All’inizio di ciascuna seduta, effettuato fruttuosamente l’appello, il Presidente designa tre Consiglieri, fra cui uno di minoranza, per l’incarico delle funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertati dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l’assistenza degli scrutatori.
3. L’assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto, per coadiuvare il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. L’espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese, per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate a scrutinio segreto quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l’apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone. Sono altresì a scrutinio segreto le elezioni e le nomine di persone a qualsiasi titolo. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge, disponga diversamente. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, dal segretario e da uno scrutatore.
5. Su ogni argomento l’ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell’argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un’altra proposta di segno contrario:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei Consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;
 - d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
6. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione o di aggiunta di nuovi articoli. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel

suo complesso e in forma palese, sempre che non si decida di votare i singoli articoli ai sensi del comma precedente. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni vegono posti in votazione, congiuntamente, la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.

7. Le proposte di modifica o emendamenti possono essere presentati durante la seduta consiliare.
8. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
9. Gli interventi sugli emendamenti non possono superare i cinque minuti.
10. Su ogni proposta di modifica o emendamento deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica da parte del responsabile della Direzione interessata e, qualora comporti impegno di spesa, di regolarità contabile da parte del Responsabile della Direzione Finanziaria. Qualora possibile, il parere può essere rilasciato seduta stante. Nei casi di particolare complessità nella espressione del parere, il Presidente assegna tre giorni al Responsabile per provvedere, e - qualora la proposta non venga ritirata - l'intero argomento cui si riferisce la proposta e/o emendamento viene trattato nel consiglio immediatamente successivo.
11. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del Regolamento relativi alle modalità della votazione in corso.

Art. 39

Criteri e modalità per le nomine e le elezioni

1. Per le nomine di competenza del Consiglio e per quelle per cui è prevista la rappresentanza delle minoranze si applicano le disposizioni del presente articolo, salva diversa previsione di legge.
2. Quando la legge o lo Statuto non prevedono maggioranze assolute o qualificate nelle nomine di persone, risultano eletti coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età, ad eccezione del Presidente e del Vice presidente del Consiglio, per l'elezione dei quali si rinvia alla legge.
3. Qualora la legge o lo Statuto prevedano la rappresentanza delle minoranze e non prescrivano sistemi particolari di votazione e/o di *quorum*, se nella votazione non sia risultato eletto alcun rappresentante della minoranza, sono dichiarati eletti, in sostituzione dell'ultimo o degli ultimi eletti della maggioranza, i rappresentanti della minoranza che hanno ottenuto il maggior numero di voti, sino a coprire i posti previsti.

Art. 40

Forme di votazioni

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Se non indica nulla, si voterà per alzata di mano. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di almeno un quinto dei Consiglieri. Il Presidente effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei Consiglieri, i quali rispondono ad alta voce votando SI se approvano la proposta o No se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.
2. I Consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro

posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima dell'espressione del voto o dell'astensione.

3. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:
 - a) le schede sono predisposte dall'Ufficio di segreteria del Comune, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, con all'interno il timbro dell'ufficio di segreteria;
 - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda SI per l'approvazione della proposta o No in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio;
 - c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti;
 - d) quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. In questo caso ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo precedente;
 - e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale;
 - f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e proclama coloro che sono stati eletti.

Art. 41 ***Esito delle votazioni***

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo Statuto, per i quali si richiede un "*quorum*" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio Comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta e nel numero dei presenti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa riunione.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa riunione, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una riunione successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 60 giorni.
5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi i non eletti.

Art. 42
Redazione del verbale

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio Comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, dal Segretario Comunale avvalendosi, eventualmente, di altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Ogni Consigliere ha diritto a che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo nonché le dichiarazioni di cui abbiano fatto espressa richiesta di inserimento. In tale ultimo caso, il Segretario può chiedere al richiedente di dettare brevemente la dichiarazione o di produrre brevi note da allegare a verbale.
5. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai Consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati sintetizzando i concetti espressi da ciascun oratore. Gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, sottoscritto, leggibile e conciso sia consegnato al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario Comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale, tranne espressa richiesta da parte dell'autore o del Consigliere che si ritiene offeso.
7. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza cadere in particolari, specie se possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 43
Approvazione del verbale

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario Comunale presenti alla seduta, e siglati dal funzionario che li ha eventualmente stilati, vengono pubblicati come previsto dalla vigente normativa.
2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio preferibilmente nella prima riunione utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia aggiunto al verbale quale rettifica. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi Il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate

si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

Art. 44

Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

CAPO VII

AUTONOMIA FUNZIONALE E ORGANIZZATIVA

Art. 45

Principi generali

1. Il Presidente, per l'espletamento delle proprie funzioni, per il funzionamento del Consiglio e per quello delle Commissioni consiliari e dei Gruppi consiliari, si avvale delle risorse all'uopo destinate e delle strutture esistenti nel Comune.
2. Per assicurare l'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio, può disporre, in relazione alle disponibilità del Comune, di un adeguato e idoneo ufficio e di personale comunale.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurate per l'espletamento delle loro funzioni risorse e idonee strutture, fornite tenendo presente le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

Art. 46

Risorse

1. Nel bilancio di previsione le risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio, dei Gruppi consiliari, delle Commissioni consiliari, per le spese istituzionali connesse alle funzioni del Presidente del Consiglio e allo *status* dei Consiglieri sono allocate in modo da essere distinte dalle altre spese per gli organi istituzionali.
2. Le risorse devono essere correlate al numero dei Consiglieri, al loro *status* e condizione lavorativa, al numero di organismi consiliari formalmente istituiti, all'attività del Consiglio e dei suoi organismi, tenendo presente le limitazioni di bilancio.
3. La programmazione dell'utilizzo delle risorse è demandata al Presidente del Consiglio che, sentita la Conferenza dei Capi gruppo, la specificherà con atti di indirizzo e programmazione al dirigente della struttura che si occupa del Consiglio e delle sue attività.
4. Le risorse per la custodia, la pulizia e la manutenzione delle strutture necessarie al funzionamento del Consiglio, dei suoi organi e dei gruppi consiliari, gravano sui servizi istituzionali e sono affidate ai servizi di supporto del comune.

Art. 47

Servizi

1. L'unità operativa che si occupa dei servizi necessari a garantire la funzionalità del Consiglio Comunale e dei suoi organi, così come definiti dallo Statuto, esplica compiti di supporto tecnico, operativo e gestionale per le attività deliberanti, per le attività istituzionali connesse alle relative funzioni, per l'esercizio delle prerogative attribuite per legge, Statuto e Regolamento ai Consiglieri, ai Gruppi consiliari ed al Presidente del Consiglio.

2. Assicura, con l'assistenza giuridica del Segretario del comune, il funzionamento degli organi consiliari sotto il profilo procedurale, la verbalizzazione delle riunioni degli stessi, la redazione degli atti e dei provvedimenti, la registrazione e le procedure conseguenti.
3. Inoltre, supporta il Presidente del Consiglio nelle sue funzioni amministrative ed istituzionali.
4. Nel caso in cui tale unità operativa non venga istituita, le relative funzioni vengono svolte dal Comune, e il relativo servizio sarà organizzato dal responsabile della Direzione Amministrativa.

Capo VIII

NORME FINALI

Art. 48

Diffusione del regolamento

1. Copia del presente Regolamento sarà consegnata ai Consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà consegnata, dopo la loro proclamazione, ai Consiglieri neo-eletti.
2. Una copia del Regolamento deve essere depositata nella sala delle riunioni del Consiglio Comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il Regolamento viene pubblicato sul sito internet del Comune.

Art. 49

Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia espressamente alle disposizioni normative in vigore.
3. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune e verrà ripubblicato, per ulteriori quindici giorni.
4. Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.